

[stampa](#) | [torna](#)

## Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Deruta

### INDICE

**Art.1 - Campo di applicazione**

**Art.2 - Marchio**

**Art.3 - Zona di produzione**

**Art.4 - Caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Deruta**

**Art.5 - Della materia prima e delle tecniche produttive**

**Art.5-bis - Comitato di disciplinare**

**Art.6 - Controllo della produzione**

**Art.7 - Controlli periodici e difesa del marchio**

**Art.8 - Della produzione di "pezzi storici"**

**Art.9 - Codice di comportamento per la vendita**

**NOTE**

**Comitato di disciplinare di Deruta**

### **Art. 1**

#### ***Campo di applicazione***

1. Il presente disciplinare detta norme per l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale di Deruta" alla produzione derutense di ceramica artistica e tradizionale, a tutela della sua denominazione di origine e ai fini della difesa e della conservazione delle sue caratteristiche tecniche e produttive, da parte dei produttori che siano iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" previsto dall'art.3 della legge 9 Luglio 1990, n.188.

**INDICE**

### **Art. 2**

#### ***Marchio***

1. Il marchio che contraddistingue la produzione derutense di ceramica artistica e tradizionale di cui all'art.1 è rappresentato dal logotipo "....." sormontato dall'iscrizione "CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI DERUTA" tracciato in modo indelebile (es. a crudo, a gran fuoco, in decal, in terza cottura) apposta di norma sulla base di appoggio dell'opera.

2. Sull'opera in prossimità del marchio, il produttore dovrà apporre nell'ordine e in modo indelebile:

- a) la esatta denominazione di fabbrica del produttore;
- b) il luogo di produzione;
- c) le eventuali proprietà artistiche;
- d) il numero dell'autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare;
- e) il numero progressivo di tiratura ovvero indicazione di tiratura illimitata;
- f) le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI.

**INDICE**

### **Art. 3**

#### ***Zona di produzione***

1. Il marchio potrà essere apposto dai produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" esclusivamente su opere prodotte nelle fabbriche situate nel territorio del Comune di Deruta e a seguito di specifica autorizzazione del Comitato di disciplinare costituito ai sensi dell'art.7 della legge 9 luglio 1990, n.188.

**INDICE**

### **Art. 4**

#### ***Caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Deruta***

1. I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Deruta, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono, nei diversi periodi storici, la produzione derutense dalle origini conosciute ad oggi, testimoniata dalle opere di sicura origine, anche per accreditata attribuzione derutense e comprese nelle catalogazioni previste al comma successivo del presente articolo.

Al fine di tutelare tali caratteristiche, tutte le opere prodotte prima dell'anno 1900 sono registrate in apposito registro-catalogo (Thesaurus), tenuto a cura di esperti ceramologi, che ne riporta oltre alla riproduzione fotografica, la descrizione delle caratteristiche essenziali di forma, decorazione, argilla, smalti e colori, dimensioni, eventuali tecniche di realizzazione, l'autore e l'epoca, anche per attribuzione, la collocazione e quant'altro utile alla descrizione e identificazione dell'opera.

Le opere di particolare pregio prodotte successivamente all'anno 1899 e non da meno di trenta anni, ritenute meritevoli di tutela in quanto coerenti con le caratteristiche stilistiche della tradizione derutense dei periodi precedenti ovvero per aver contraddistinto per invenzione tecnica o artistica l'origine derutense, sono registrate, con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente in apposita "lista chiusa", periodicamente aggiornata.

**INDICE**

### **Art. 5**

### ***Della materia prima e delle tecniche produttive***

1. Le argille per la produzione di ceramica artistica tradizionale derutese devono essere del tipo calcareo - ferruginoso o paste porose colorate (argilla marnose) preferibilmente ottenute dai bacini delle zone di cui all'art. 3, onde permettere un ulteriore sviluppo di attività ceramiche o parallele rinverdendo l'antica tradizione derutese.

2. Nel rispetto di quanto dichiarato in premessa, i ceramisti hanno ogni più ampia libertà creativa e tecnologica ed opereranno per continuamente elevare la qualità della loro produzione agendo in stretta collaborazione fra di loro e rivolgendosi, ove necessario, al Museo Regionale delle Ceramiche, all'Istituto d'Arte per la Ceramica e al Centro Tecnico Promozionale della Ceramica Umbra.

3. Rivestimenti colori e smalti da impiegarsi per la produzione di ceramiche artistiche e tradizionali di Deruta, dovranno essere coerenti con quelli tradizionali. In particolare a titolo esemplificativo sono principalmente caratteristici della tradizione derutese:

- per i rivestimenti: ingobbio, indicativamente dalla fine del XIV al XV secolo;
- maioliche a smalto bianco indicativamente dal periodo "arcaico";
- maioliche a smalto berrettino, nel periodo rinascimentale.

Tra i colori:

- verde ramina indicativamente dal periodo arcaico;
- bruno di manganese, dal periodo arcaico, ma assente nel rinascimento;
- blu di cobalto, dal XIV secolo;
- giallo ferraccia indicativamente nel XV secolo;
- giallo di antimonio indicativamente dal XV secolo;
- arancio indicativamente dal XV secolo;
- lustri giallo-oro e rosso rubino ottenuti secondo la formula araba, indicativamente dal XVI secolo alla metà del XVII secolo.

**INDICE**

#### **Art. 5-bis Comitato di disciplinare**

1. E' costituito il Comitato di disciplinare per le "ceramiche artistiche tradizionali di Deruta" con sede presso il Comune di Deruta. Il Comitato si compone di nove esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale nominati dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, così designati dal Consiglio nazionale ceramico:

- Il Sindaco del Comune di Deruta, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- tre esperti da individuare sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la regione dell'Umbria;
- tre esperti individuati dal Comune di Deruta sentiti l'Istituto Statale d'Arte di Deruta, la Camera di commercio industria e artigianato di Perugia, il Centro Tecnico Promozionale di Gualdo Tadino;
- due esperti ceramologi di comprovata esperienza individuati dal Comune di Deruta cui è affidata la tenuta dei registri di cui all'art.4.

2. Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente ogni qual volta sia necessario e tiene apposito verbale delle proprie riunioni. Elegge al suo interno un Vicepresidente e delibera a maggioranza dei presenti sulle materie previste dalla legge 188/1990 e dal presente disciplinare.

3. Purché regolarmente convocata la riunione è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

4. Spetta ai componenti un'indennità per ogni riunione del Comitato pari a quello fissato dal Comune di Deruta per la partecipazione alle commissioni consiliari.

5. Alle spese per il funzionamento del Comitato provvede il Comune di Deruta con appositi stanziamenti nel bilancio.

**INDICE**

#### **Art. 6 Controllo della produzione**

1. Il marchio potrà essere apposto da quei produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di lavorazione e produzione, di cui all'articolo 4 ovvero che ne costituiscano il naturale sviluppo e aggiornamento previa autorizzazione del Comitato di disciplinare.

A tal fine il produttore sottoporà al Comitato il prototipo, o l'originale se trattasi di esemplare unico, della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando in apposita relazione accompagnatoria: le tecniche di foggatura, cottura e decorazione impiegate; l'argilla, i colori e smalti impiegati; la tiratura; le eventuali varianti; i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale derutese.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Comitato di disciplinare per il modello e le varianti, per la tiratura richiesti. L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda qualora non intervenga da parte del Comitato diniego motivato con indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo al fine dell'ottenimento del marchio.

Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro curandone la pubblicazione annuale.

**INDICE**

**Art. 7**  
**Controlli periodici e difesa del marchio**

1. Il Comitato di disciplinare potrà effettuare controlli sulle produzioni autorizzate ai sensi dell'art.6, avendo la facoltà di revoca dell'autorizzazione qualora riscontrasse palesi difformità nella produzione rispetto al prototipo autorizzato.
2. Il Comitato di disciplinare potrà costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio.

**INDICE**

**Art. 8**  
**Della riproduzione di "pezzi storici"**

1. Tutte le fasi produttive devono di norma avvenire all'interno della bottega od opificio del ceramista, ma è consentito di avvalersi dell'antica prassi di attivare l'esecuzione di tecniche o foggiate da eseguire a domicilio purché l'esecutore risieda a Deruta e sia iscritto nell'albo degli artigiani.
2. Per la riproduzione di opere storiche realizzati per il decoro e non per l'uso di contenimento di generi alimentari potrà essere usato smalto della stessa composizione del tempo di invenzione cioè con uso del piombo come fondente e dello stagno come opacizzante e imbiancante. Su retro di detti manufatti dovrà comunque essere apposto il segno distintivo indicante l'uso "non alimentare".

**INDICE**

**Art. 9**  
**Codice di comportamento per la vendita**

1. La vendita di ceramiche recanti il marchio "ceramiche artistiche tradizionali di Deruta" dovrà avvenire in modo consono al prestigio nei secoli affermatosi della produzione derutense ed il produttore dovrà perciò accertarsi del rispetto delle seguenti norme di comportamento da parte del venditore:
  - a) non è ammessa la esposizione per la vendita di ceramiche recanti il marchio "ceramiche artistiche tradizionali di Deruta" nei mercati all'aperto o all'esterno del locale di vendita;
  - b) non è ammessa la reclamizzazione di ribassi nel prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuati;
  - c) è raccomandato l'impiego di confezioni consone alla qualità dell'opera soggetta a tutela;
  - d) è raccomandata l'esposizione accanto all'opera di apposita didascalia i cui siano riportate le caratteristiche tecniche e stilistiche dell'opera in rapporto ai caratteri fondamentali della tradizione derutense;
  - e) è raccomandata la consegna all'acquirente di apposito certificato di autenticità in cui siano descritte le caratteristiche dell'opera nonché la data e il numero della autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare.
2. A richiesta dell'acquirente sarà comunque mostrata copia della relazione tecnica di cui all'art.6 e della autorizzazione ottenuta.
3. Il mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti commi, potrà comportare la revoca da parte del Comitato dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art.6 del presente disciplinare.

**INDICE**

**NOTE**

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 12.12.96.

**Integrazione del marchio della ceramica artistica e tradizionale di Deruta**

Approvato con delibera del Consiglio Nazionale Ceramico dell'8 luglio '98.

Logotipo consistente in un cartiglio ove è inserita la scritta "Deruta" in colori blu su sfondo bianco, da collocarsi nello spazio delimitato dalle linee sottostanti al simbolo grafico del marchio nazionale;

Sotto il menzionato cartiglio e sulla linea di base del predetto spazio sono indicati il numero di autorizzazione, da rilasciarsi da parte del Comitato di disciplinare di Deruta e la sigla del materiale impiegato, come di seguito specificato:

- GS (grès);
- MA (maiolica);
- PR (porcellana);
- TCC (terracotta comune);
- TR (terraglia);

In prossimità del predetto marchio saranno apposte le ulteriori indicazioni previste dall'art.2 del disciplinare di produzione di ceramica artistica e tradizionale di Deruta.

**INDICE**

**Comitato di disciplinare di Deruta.**  
(Approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 10.12.1997)

*Presidente:*

- Sindaco del Comune o suo delegato

*Membri:*

- Prof. Edgardo Abbozzo  
in rappresentanza della Regione Umbria
- Dott. Giorgio Moretti  
in rappresentanza della Confartigianato di Perugia
- Dott. Lamberto Mancinelli  
in rappresentanza della C.A.S.A.
- Dott.ssa Maria Grazia Ranocchia  
in rappresentanza della CNA di Perugia
- Prof. Francesco Mancini  
docente di storia dell'arte
- Prof. Eraldo Chiuicchiù  
proposto dall'Istituto statale d'arte di Deruta
- Prof. Giulio Busti  
esperto ceramologo docente dell'Istituto statale d'arte di Deruta
- Dott. Franco Cocchi  
esperto ceramologo

**INDICE**